



COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA
Provincia di Viterbo

ORDINANZA SINDACALE
COPIA

Numero 20 del 05-06-2025

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI- PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE 2025

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 25/5/2023 di approvazione del Piano Triennale AIB 2023-2025, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R.L. Ordinario n. 44 del 1/6/2023;

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 65 della Legge Regionale 28 Ottobre 2002 n. 39 e tenuto conto di quanto disposto dal Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare con la richiamata nota n. 1034 del 6/5/2024, con cui si stabilisce il **periodo di massima pericolosità abbia inizio il 15 giugno e termine il 15 ottobre 2025**, su tutto il territorio della Regione Lazio;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la Legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2000 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;

VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39”;

VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il R.D. N° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

VISTA la nota della Direzione Regionale – Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 – prot. Regione Lazio n. U,0672048 del 22.05.2024, registrata al prot. comunale n. 4235 del 23.05.2024, con la quale, tra l’altro, si invitano le Amministrazioni Comunali a valutare l’opportunità di utilizzare la deroga prevista dal comma 2 dell’art. 16, L. 689/81 per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali e provinciali;

VISTA la D.G.C. n. 83 del 11/06/2024, con la quale venivano rideterminati gli importi del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative per le violazioni alla precedente Ordinanza n. 28 del 14/6/2024 ed alle eventuali successive ordinanze di analoga fattispecie;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge regionale n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- **accendere fuochi di ogni genere;**
- **far brillare mine o usare esplosivi;**
- **usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;**
- **usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;**
- **fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;**
- **esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;**
- **transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;**

ORDINA

nel dichiarato periodo di grave pericolosità per gli incendi, dal **15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE 2025**:

- A tutti i proprietari dei terreni incolti e dei fabbricati in stato di abbandono nonché a coloro che esercitano gli stessi diritti, in tutto il territorio del Comune di Castel Sant'Elia, di provvedere alla loro pulizia manutenzione e bonifica mediante estirpazione delle erbe infestanti, taglio dei rami e rimozione dei residui inerti e non inerti;
- ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare prontamente e contestualmente, su tutto il perimetro e all'interno della superficie coltivata, una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 15/06/2025;
- ai proprietari e/o conduttori di terreni, sia nelle aree urbane che periferiche, di realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
- ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, entro la data del 15/06/2025, l'obbligo di realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;

Trascorso il termine suddetto, senza che gli stessi abbiano provveduto correttamente, si provvederà d'ufficio a spese dei trasgressori, fatta salva ed impregiudicata qualunque altra azione amministrativa, civile e penale.

VIETA TASSATIVAMENTE

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti di:

- **accendere fuochi di ogni genere;**
- **far brillare mine o usare esplosivi;**
- **usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;**
- **usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;**

- **fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;**
- **esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;**
- **transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;**

E' VIETATO ALTRESI'

- **Fuochi pirotecnici e fiamme libere:** su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica;

- **Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali:** ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005, è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

DISPONE

- **Attività ad alto rischio esplosivo:** ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi;
- **Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi:** alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la

sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;

- **Aree boscate:** ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafulmine, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti;
- **Attività turistiche e ricettive:** ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile;

DISCIPLINA SANZIONATORIA

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza ed in particolare:

- L'incendio in qualsiasi modo sia cagionato, anche della cosa propria se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica, sui boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboscamento, propri o altrui, è punito con la pena della reclusione, ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice penale;
- Tutte le azioni vietate che possono, anche solo parzialmente, determinare l'insorgere di incendio nelle aree e nei periodi a rischio incendio boschivo sono punite ai sensi dell'art. 10, c. 6 della Legge 21/11/2000 n. 353, con sanzione amministrativa non inferiore a € 5.000 e non superiore ad € 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga ad una delle categorie descritte dall'art. 7, comma 3 e comma 6 della Legge medesima;
- La mancata asportazione dei residui vegetali o l'abbandono di rifiuti nelle predette aree determinerà l'esecuzione in danno della rimozione degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i., che prevede il divieto di abbandono e deposito rifiuti, con applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt. 255 e 256 del Decreto medesimo;
- In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite a pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da € 173 a € 694, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada);
- Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, rimodulata dalla D.G.C. n. 83 del 11/06/2024, così come previsto dall'art. 16 comma 2 della Legge n. 689/1981.

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2023-2025, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R.L. Ordinario n. 44 del 1/6/2023.

DISPONE INOLTRE

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Castel Sant'Elia e sul sito internet istituzionale, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio di Castel Sant'Elia.

La presente Ordinanza sostituisce ogni precedente ordinanza ed ogni altra disposizione emanata afferente la

materia trattata in contrasto con il presente provvedimento.

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

La stessa viene trasmessa per quanto di competenza a:

- Comando Polizia Locale di Castel Sant'Elia;
- Associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Castel Sant'Elia;
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Civita Castellana;
- Provincia di Viterbo.

Inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Lazio;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Viterbo;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Viterbo;
- Comando Provinciale dei Carabinieri

Si avverte che, avverso il presente provvedimento, può essere presentato alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Del Lazio entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2/7/2010 n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo";
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Castel Sant'Elia, 05-06-2025

IL SINDACO
F.to VINCENZO GIROLAMI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005